



**PR FESR UMBRIA 2021 - 2027**  
**Priorità 1 - Obiettivo Specifico 1.1**  
**Azione 1.1.2**

**AVVISO POLI DI INNOVAZIONE**

# INDICE

- ART. 1 – Finalità e obiettivi
- ART. 2 – Dotazione finanziaria
- ART. 3 – Soggetti beneficiari
- ART. 4 – Spese ammissibili
- ART. 5 – Spese escluse
- ART. 6 – Misura e regime delle agevolazioni
- ART. 7 – Divieto di cumulo
- ART. 8 – Invio delle domande di ammissione e termini
- ART. 9 – Istruttoria formale e valutativa delle domande di ammissione
- ART. 10 – Realizzazione del Progetto agevolato e modalità di erogazione dei finanziamenti
  - ART. 10.1 – Realizzazione del Progetto agevolato
  - ART. 10.2 – Erogazione anticipo del contributo
  - ART. 10.3 – Erogazione del saldo del contributo
- ART. 11 – Obblighi del beneficiario
- ART. 12 – Variazioni
- ART. 13 – Controlli in loco e ispezioni
- ART. 14 – Revoca dei contributi
- ART. 15 – Informazioni sul procedimento amministrativo
- ART. 16 – Disposizioni finali
- ART. 17 – A chi rivolgersi per informazioni

## ALLEGATI

- Allegato 1 – Richiesta di ammissione del Polo di innovazione già costituito
- Allegato 2 – Richiesta di ammissione del Polo di innovazione costituendo
- Allegato 3 – Dichiarazione di impegno a costituire il Polo di innovazione
- Allegato 4a – Piano Operativo di Dettaglio (POD) Sezione descrittiva generale
- Allegato 4b – Piano Operativo di Dettaglio (POD) riferito alle attività per la creazione o l'ammodernamento del Polo di innovazione
- Allegato 4c – Piano Operativo di Dettaglio (POD) riferito alle attività per la gestione del Polo di innovazione
- Allegato 5 – Informativa Privacy
- Allegato 6 – Criteri per la valutazione tecnico scientifica ed economica
- Allegato 7 – Elenco comuni
- Allegato 8 – Linee guida in materia di ammissibilità della spesa
- Allegato 9a – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
- Allegato 9b – Elenco familiari conviventi
- Allegato 10 – Dichiarazioni
- Allegato 11 – Traiettorie S3
- Allegato 12 – Elenco zone assistite articolo 107 paragrafo 3 lettera c) del TFUE

## **Art. 1**

### **Finalità e obiettivi**

1. Il presente Avviso è emanato nel rispetto della normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027 ed in particolare del:
  - Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 - così come rettificato dal successivo Regolamento (UE) n. 1315/2023 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
  - Regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
  - Regolamento (UE) n. 1058 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
  - Accordo di Partenariato 2021-2027 dello Stato italiano con la Commissione Europea;
  - PR FESR Umbria 2021-2027 Obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" Azione 1.1.2 "Rafforzamento delle filiere di innovazione e supporto ai progetti di R&S" approvato dalla Commissione Europea in data 28/11/2022 con Decisione C(2022)8818.
2. Coerentemente a quanto previsto nella DGR n. 748/2024 ed in conformità alla normativa di riferimento vigente in materia, l'Avviso intende sostenere la realizzazione dei Poli di innovazione volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione attraverso la condivisione e/o la promozione della condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il Polo medesimo.
3. Ai sensi del Reg (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
  - i Poli di innovazione sono "strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione, poli dell'innovazione digitale, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici), volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione, ad esempio con mezzi digitali, attraverso la condivisione e/o la promozione della condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il Polo".
  - gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati a risolvere i fallimenti del mercato dovuti a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo dei poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze nei poli. Gli aiuti di Stato possono sostenere gli investimenti in infrastrutture aperte e condivise per i poli di innovazione o sostenere il funzionamento dei poli, al fine di rafforzare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento.

4. Gli obiettivi primari del Polo di innovazione sono:

- favorire l'ampliamento delle competenze delle imprese attraverso la partecipazione ai processi di innovazione delle specifiche piattaforme tecnologiche in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari;
- recepire e interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese;
- favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti o servizi innovativi, nonché contribuire al trasferimento intersettoriale di conoscenza tecnologica;
- favorire l'investimento e l'utilizzo in comune di installazioni, attrezzature di laboratorio ed in generale infrastrutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione; nonché asset innovativi intangibili;
- favorire la mobilità del capitale umano tra imprese o tra sistema della ricerca ed imprese;
- favorire la partecipazione delle imprese alle comunità ed alle reti internazionali di ricerca scientifica ed industriale più avanzate;
- recepire e interpretare le esigenze formative delle imprese, con l'obiettivo di migliorare le competenze tecnologiche e manageriali delle imprese associate al Polo di innovazione;
- favorire l'ampliamento del numero dei ricercatori impegnati sulle piattaforme individuate;
- favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
- favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese associate al Polo di innovazione;
- favorire l'attrazione di investimenti produttivi.

## **Art. 2**

### **Dotazione finanziaria**

1. Il presente Avviso, ai sensi di quanto disposto con DGR n. 748/2024 e nel rispetto di quanto previsto dal Reg (UE) n. 651/2014 così come rettificato dal successivo Reg (UE) n. 1315/2023, prevede una dotazione finanziaria iniziale di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse PR FESR Umbria 2021-2027.
2. Le risorse di cui al presente articolo – sulla base di quanto disposto con DGR n. 748/2024 - potranno essere incrementate fino ad € 4.000.000,00 con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

## **Art. 3**

### **Soggetti beneficiari**

1. Gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento ed alla gestione possono essere concessi al Polo di innovazione.
2. Il Polo di innovazione, al momento della presentazione della domanda, può essere:
  - già costituito nella forma giuridica idonea a garantire attività stabile per non meno di 5 anni dall'ultimo pagamento della Regione Umbria ed iscritto, pertanto, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
  - non ancora costituito nella forma di cui al punto precedente e, pertanto, non iscritto nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente.

In questo caso, alla data di presentazione della domanda, ciascun soggetto componente il costituendo Polo di Innovazione è tenuto a presentare dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire al costituendo Soggetto. Il Polo di innovazione dovrà comunque essere costituito nella forma giuridica specificata al punto precedente entro e non oltre tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata sulla propria domanda di contributo e della relativa ammissione con riserva a finanziamento.

3. Il Polo di innovazione dovrà essere costituito da almeno 3 soggetti di cui almeno un Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza pubblico o privato così come definito all'art. 2 punto 83 del Reg (CE) 651/2014.
4. I soggetti aderenti al Polo di innovazione devono essere tra loro indipendenti e nessuno singolarmente o mediante il gruppo di appartenenza può esercitare il controllo sullo stesso ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. Il Polo di innovazione – se già costituito – già in sede di presentazione della domanda di contributo:
  - a) deve inoltre essere:
    - attivo e non sottoposto ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati né ad accordi di ristrutturazione ai sensi, rispettivamente degli articoli 67 e 182 bis della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.);
    - operativo e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie (quali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione straordinaria ecc.) né ad amministrazione controllata con l'unica eccezione del concordato con continuità aziendale;
    - in regola con la normativa antimafia (D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.);
    - in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori verificabile attraverso il DURC;
    - in regola con i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (morosità nei confronti della P.A.);
    - operante nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità tra uomo e donna, contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
    - possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al Progetto da realizzare;
  - b) non deve:
    - aver presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo (D.L. n.83/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 134);
    - presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
    - presentare le caratteristiche di impresa in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012 e s.m.i.;
6. Il Polo di innovazione in ogni caso deve garantire che:
  - l'accesso a locali, impianti e attività dello stesso sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio;
  - le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento del Polo di innovazione possano godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensozione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche;

- i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti del Polo di innovazione e per la partecipazione alle attività del Polo medesimo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi (compreso un margine ragionevole);
  - ogni impresa aderente al Polo medesimo deve tenere una contabilità separata per i costi e le entrate di ciascuna attività (proprietà, gestione e uso del polo) conformemente ai principi contabili applicabili.
7. Non sono comunque ammesse ai benefici i Poli di innovazione che si configurino come aziende agricole e che esercitino attività ad esse connesse, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014.
8. Sono esclusi dalle agevolazioni i Poli di innovazione che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli all'esito delle quali il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell'Allegato I del Trattato CE (art. 32 TCE e art. 38 del TFUE).

## **Art. 4**

### **Spese ammissibili**

1. L'ammissibilità a contributo delle spese è operata nel rispetto del Reg. (UE) n.1060/2021 e del Reg (UE) n. 1058/2021, nonché delle norme europee, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese di riferimento.
2. Le spese ammissibili, relative agli interventi per cui si inoltra domanda di contributo, dovranno:
- a. riferirsi esclusivamente ad una sola specifica unità locale ubicata nell'ambito del territorio della regione Umbria già attiva ed in possesso dei requisiti richiesti alla data di avvio del Progetto, come risultante dalla visura camerale, pena l'inammissibilità delle spese sostenute;
  - b. essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Avviso.
3. Ai sensi dell'art. 6 (Effetto di incentivazione) del Reg (UE) n. 651/2014 e s.m.i. sono ammissibili a contributo:
- per i Poli di innovazione già costituiti alla data di presentazione della domanda di contributo, le spese riferite ad interventi avviati dopo la presentazione della domanda medesima a valere sul presente Avviso;
  - per i Poli di innovazione non ancora costituiti alla data di presentazione della domanda di contributo, le spese riferite ad interventi avviati dopo la costituzione degli stessi e riferiti esclusivamente ad una sola specifica unità locale ubicata nell'ambito del territorio della regione Umbria.

Per data di presentazione della domanda di contributo si considera la data di invio della PEC contenente la richiesta di ammissione.

Per avvio del Progetto si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (ordine, conferma d'ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene e/o del servizio).

4. Sono finanziabili esclusivamente Progetti che, a seguito di istruttoria economico-finanziaria e tecnico-scientifica, risultino ammissibili per un importo di spesa complessiva compreso entro i seguenti limiti minimo e massimo:

<b>SOGLIA MINIMA</b>	<b>SOGLIA MASSIMA</b>
€ 500.000,00	€ 2.000.000,00

Gli stessi limiti devono essere rispettati anche dalla spesa presentata in sede di rendicontazione ai sensi del successivo art. 10.

Il Progetto dovrà essere pertinente con una o più traiettorie individuate nella Strategia S3 dell'Umbria (Allegato 11) reperibili anche al link <https://www.regione.umbria.it/ris-3>

Tale pertinenza sarà valutata nell'ambito dell'istruttoria valutativa e la mancanza di tale requisito costituisce motivo di non ammissione del Progetto stesso.

5. In conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, il Progetto si può sostanziare nelle attività riferite a:

- a) creazione o ammodernamento del Polo di innovazione;
- b) gestione del Polo di innovazione.

Relativamente alle attività per la creazione o l'ammodernamento del Polo di innovazione sono ammissibili, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del Reg (UE) n. 651/2014 e s.m.i., gli aiuti agli investimenti. Al riguardo sono ammissibili le seguenti spese riferite ad investimenti attivi materiali e immateriali:

- acquisto o locazione finanziaria (leasing) di attivi materiali, ovvero:
  - terreni (max 10% del Progetto);
  - immobili e impianti;
  - macchinari e attrezzature dedicate esclusivamente all'attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- acquisto o locazione finanziaria (leasing) di attivi immateriali, ovvero:
  - in diritti di brevetto;
  - licenze;
  - know-how;
  - spese di costituzione del Polo di innovazione fatturate al medesimo e pagate dal Polo stesso;
  - altre forme di proprietà intellettuale;
- spese di rifunzionalizzazione, adeguamento e/o ampliamento relative agli attivi materiali di proprietà del Polo di innovazione.

La locazione finanziaria (leasing) deve prevedere, in ogni caso e pena la revoca della relativa agevolazione concessa, l'obbligo di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

I suddetti aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento del Polo di innovazione sono ammissibili nel limite di spesa complessiva pari al 50% del valore complessivo del programma di attività.

Con riferimento agli attivi immateriali, gli stessi dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa del Polo di innovazione beneficiario degli aiuti;
- essere ammortizzabili;
- essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente;
- figurare nell'attivo di bilancio del Polo di innovazione che riceve gli aiuti per almeno tre anni.

Relativamente alla gestione del Polo di innovazione sono ammissibili gli aiuti al funzionamento dello stesso. Al riguardo sono ammissibili, ai sensi dell'art. 27, comma 8 del Reg (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le spese riferite alle seguenti attività di:

- a) animazione del Polo di innovazione al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese. In questa categoria sono comprese anche le spese riferite all'organizzazione di programmi di formazione,

seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale, alle attività di animazione territoriale, trasferimento tecnologico e scoperta imprenditoriale, alle attività di sostegno alla nascita, sviluppo e consolidamento di start-up innovative, alla realizzazione dei progetti di trasferimento tecnologico del Polo di innovazione medesimo nonché ai servizi di accompagnamento all'innovazione alle imprese;

- b) marketing del Polo di innovazione volte a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del Polo;
- c) gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione. In questa categoria sono comprese anche le spese riferite all'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

Al riguardo si specifica che, come spese riferite al funzionamento del Polo di innovazione, sono ammissibili:

- le spese per personale dipendente del Polo di innovazione comprese le spese del personale pagate dal Polo a seguito di distacco dalle imprese aderenti al medesimo ed impiegato nelle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione.
- le spese amministrative sostenute nelle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione che comprendono spese per:
  - progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale, pubblicazioni;
  - quote di partecipazione, allestimenti e servizi organizzativi per fiere, concorsi, manifestazioni ed altri eventi;
  - attività e servizi di marketing;
  - materiali per test e attività dimostrative;
  - attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze ed attività di animazione e marketing in genere;
  - le locazioni immobiliari per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività del Polo di innovazione. In questa voce possono rientrare anche le spese di locazione di immobili di proprietà delle Università o degli Organismi di ricerca pubblici aderenti al Polo di innovazione;
  - collaborazioni professionali e prestazioni ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione.

Le spese per collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente Avviso laddove siano cumulativamente rispettate le condizioni di seguito esposte:

- possono essere attivate solo nel caso in cui non possano essere rese da personale dipendente del Polo di innovazione;
- devono essere effettuate e fatturate da soggetti non aderenti al Polo di innovazione e non in situazione di cointeressenza con quest'ultimo;
- devono essere preventivamente determinate nella durata, luogo, oggetto e compenso della consulenza/prestazione;
- devono essere adeguatamente e congruamente motivate e formalizzate in un contratto che disciplini, fra l'altro, dettagliatamente



- le rispettive prestazioni, i deliverables, la durata, il corrispettivo e le modalità della sua erogazione;
  - l'oggetto della prestazione deve essere strettamente funzionale e coerente all'attività del Polo di innovazione, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati indicati nella proposta progettuale presentata in sede di domanda di ammissione;
  - il corrispettivo per tali prestazioni deve essere parametrato su valori di mercato.
- le spese generali, derivanti direttamente dalla realizzazione del Progetto ed imputabili alle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione. Sono da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura massima del 15% del costo complessivo riferito al personale dipendente del Polo di innovazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1060/2021. Nelle spese generali si considerano comprese anche la spese riferite alle utenze quali acqua, energia elettrica e gas. Il Polo di innovazione dovrà garantire la chiara indicazione delle spese sostenute per categoria di appartenenza e ricomprese in questa tipologia nella Nota integrativa del bilancio di esercizio di riferimento approvato.
5. E' possibile la presentazione di una domanda di contributo che preveda anche soltanto le spese di gestione del Polo di innovazione.
6. I programmi di investimenti riferiti alla creazione o all'ammodernamento e alla gestione del Polo di innovazione dovranno concludersi – e tutte le spese dovranno essere sostenute e quietanzate – rispettivamente entro 18 mesi ed entro 60 mesi dalla data di avvio e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2029, secondo quanto specificatamente disciplinato al successivo art. 10.1.

## **Art. 5 Spese escluse**

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
- a) sostenute e/o quietanzate al di fuori dei termini previsti e definiti al successivo art. 10.1;
  - b) regolate con modalità diverse da quelle previste al successivo art. 10.1 (ad esempio pagamenti in contanti, compensazioni, cessione di beni, etc...);
  - c) relative a beni usati;
  - d) relative ad imposte e tasse;
  - e) relative all'I.V.A.;
  - f) relative alle spese di spedizione e di trasporto, ai bolli e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;
  - g) costi connessi all'acquisizione di attività ordinarie quali la consulenza fiscale, la consulenza legale;
  - h) relative alle spese per bonifica dei terreni;
  - i) relative alle spese di rifunionalizzazione, adeguamento e/o ampliamento relative agli attivi materiali che non risultano di proprietà del Polo di innovazione;
  - j) relative alle spese riferite al personale dipendente di soggetti aderenti al Polo di innovazione;
  - k) spese per vitto, alloggio, viaggi e catering;
  - l) effettuate e/o fatturate dall'amministratore unico del Polo di innovazione;

m) effettuate e/o fatturate al Polo di innovazione da soggetti aderenti allo stesso e in situazione di cointeressenza con quest'ultimi, quali ad esempio imprese con rapporti di partecipazione al capitale sociale del Polo di innovazione, persone fisiche socie del Polo di innovazione o delle imprese aderenti al Polo stesso o titolari di qualunque carica e/o qualifica, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado.

Al riguardo fanno eccezione le sole spese riferite:

- alla locazione di immobili di proprietà delle Università o degli Organismi di ricerca pubblici aderenti al Polo di innovazione;
- al personale dipendente distaccato al Polo di innovazione dalle imprese aderenti allo stesso;

di cui al precedente art. 4.

n) relative a spese non rispondenti alle disposizioni comunque previste al precedente art. 4;

o) riferite a conferimenti in natura o "in kind".

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del Reg (UE) 2021/1060 non sono ammissibili alle agevolazioni i Progetti che risultino violare il principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH), così come definito dall'articolo 17 del Reg (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, tenuto conto dei risultati emersi nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027.

## **Art. 6**

### **Misura e regime delle agevolazioni**

1. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili nel rispetto del regime d'aiuto istituito con D.G.R. n. 748/2024 regolarmente comunicato alla Commissione, nel rispetto di quanto previsto dal Reg (UE) n. 651/2014 e s.m.i., dei massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea e di quanto disposto negli articoli successivi.
2. Ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. l'intensità degli aiuti agli investimenti a favore dei Poli di innovazione non supera il 50% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali per i Poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato (*Allegato 12*). Nel caso di applicazione degli ulteriori 5 punti percentuali gli affidamenti delle attività in questione dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura di evidenza pubblica così come disciplinata dal Codice dei contratti pubblici vigente.
3. Ai sensi dell'art. 27, comma 9 del Reg (UE) n. 651/2014 e s.m.i. l'intensità degli aiuti al funzionamento non supera il 50% del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti.

## **Art. 7**

### **Divieto di cumulo**

1. Le agevolazioni previste dal presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche nazionali, regionali o comunitarie configurabili aiuti di stati concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", fatto comunque salvo quanto indicato dalla normativa al momento vigente.

## **Art. 8**

### **Invio delle domande di ammissione e termini**

1. L'invio della richiesta di ammissione alle agevolazioni – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Polo di innovazione, se costituito, o dai legali rappresentanti delle imprese aderenti al Polo medesimo, se costituendo, e completa di marca da bollo di € 16,00 – dovrà essere effettuato tramite posta certificata PEC a partire dalle ore 10:00 del 18/11/2024 e fino alle ore 12:00 del 28/02/2025 al seguente indirizzo: [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it). Indicare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "AVVISO POLI DI INNOVAZIONE – Domanda di ammissione".
2. L'applicazione della marca da bollo sulla richiesta di ammissione (*allegato 1 o Allegato 2*) deve essere effettuata inserendo tra gli allegati la scansione della medesima e conservando l'originale.
3. Ai fini della validità legale della richiesta di ammissione alle agevolazioni fa fede esclusivamente la data e l'ora di invio della PEC contenente la richiesta di ammissione medesima.
4. Il richiedente dovrà presentare, unitamente alla richiesta di ammissione, la seguente documentazione:
  - a) (*se costituito al momento della presentazione della richiesta di ammissione*) Copia dell'Atto costitutivo del Polo di innovazione;
  - b) (*se costituito al momento della presentazione della richiesta di ammissione*) Copia dello Statuto del Polo di innovazione;
  - c) (*se non costituito al momento della presentazione della richiesta di ammissione*) Dichiarazione di impegno a costituire il Polo di innovazione entro e non oltre tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata sulla richiesta di ammissione presentata, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese aderenti al Polo medesimo (*Allegato 3*);
  - d) Piano Operativo di Dettaglio (POD) Sezione descrittiva generale (*Allegato 4a*);
  - e) Piano Operativo di Dettaglio (POD) riferito alle attività per la gestione del Polo di innovazione nel quale, per ciascuna delle cinque annualità per le quali si intende richiedere agevolazione, si dettano gli interventi da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante del Polo di innovazione o dai legali rappresentanti delle imprese aderenti al Polo costituendo (*Allegato 4c*);
  - f) Piano Operativo di Dettaglio (POD) riferito alle attività per la creazione o l'ammodernamento del Polo di innovazione necessariamente articolate per lotti funzionali da realizzare nei 18 mesi previsti dall'Avviso, sottoscritto dal legale rappresentante del Polo di innovazione o dai legali rappresentanti delle imprese aderenti al Polo costituendo (*Allegato 4b*);
  - g) Documentazione attestante la proprietà degli attivi materiali oggetto delle spese di rifunzionalizzazione, adeguamento e/o ampliamento di cui al precedente art. 4 comma 5;
  - h) Business plan che evidenzia la sostenibilità economica, finanziaria e gestionale e la capacità prospettica del Polo di innovazione di autosostenersi sottoscritto dal legale rappresentante del Polo di innovazione o dai legali rappresentanti delle imprese aderenti al Polo costituendo;
  - i) Preventivi di spesa - in formato PDF e sottoscritti digitalmente dall'impresa fornitrice – riferiti alla fornitura di attivi materiali o immateriali;
  - j) Preventivi di spesa - in formato PDF e sottoscritti digitalmente dall'impresa fornitrice – riferiti alle collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico eventualmente attivate;

- k) Curriculum Vitae del personale – se già individuato – da assegnare per lo svolgimento delle attività riferite all’animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione;
  - l) *(se costituito al momento della presentazione della richiesta di ammissione)* Dichiarazione necessaria ai fini della acquisizione della certificazione antimafia di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 rese utilizzando i modelli di cui agli allegati 9a e 9b.
  - m) scansione della marca da bollo di € 16,00.
5. Nel caso di un eventuale invio di più di una richiesta di ammissione da parte del costituito Polo di Innovazione o dai legali rappresentanti delle imprese aderenti al costituendo Polo medesimo, sarà considerata ricevibile soltanto l’ultima richiesta che annulla tutte quelle precedentemente inviate. A Tal fine farà fede data e l’ora di invio delle rispettive PEC contenenti le domande di contributo in questione.

## **Art. 9**

### **Istruttoria formale e valutativa delle domande di ammissione**

1. La procedura di selezione dei Progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di ammissione saranno sottoposte da parte del Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca ed aiuti alla ricerca, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 748 del 01/08/2024, all’istruttoria formale tesa a verificare:
  - il rispetto dei termini e delle modalità di invio della domanda di contributo di cui al precedente art. 8;
  - la sussistenza dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui al precedente art. 3;
  - la completezza della documentazione presentata di cui al precedente art. 8;
3. A seguito dell’istruttoria formale le domande di ammissione sono considerate:
  - irricevibili se le richieste di ammissione risultano non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del Polo di innovazione o dai legali rappresentanti delle imprese aderenti al costituendo Polo medesimo, se inviate al di fuori dei termini previsti di cui all’art. 8 comma 1 o se non complete di marca da bollo da € 16,00;
  - irricevibili se le richieste di ammissione risultano assenti o presentate in qualsiasi modo diverso rispetto alle modalità previste al precedente art. 8;
  - escluse se si verifichi l’assenza dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui al precedente art. 3;
  - escluse se l’ammontare della spesa sia inferiore alla soglia minima prevista al precedente art. 4 comma 4.
4. Il Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca potrà richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti tramite PEC e le relative informazioni dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta all’indirizzo PEC [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it) riportando nell’oggetto della nota la denominazione dell’Avviso. Ai fini dell’individuazione della data di ricevimento della richiesta farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata. La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l’esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell’ammissibilità della stessa.
5. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, il Polo di innovazione proponente o le imprese

aderenti al costituendo Polo medesimo proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

6. Le domande di ammissione che avranno superato positivamente l'istruttoria formale saranno sottoposte ad istruttoria valutativa da parte di un Comitato di valutazione tecnica istituito presso la Direzione Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale sulla base dei seguenti criteri di cui all'allegato 6:

**A) Qualità del programma di attività proposto (fino a 30 punti)**

La valutazione è effettuata sulla base:

- degli obiettivi di sviluppo del soggetto proponente e della qualità del programma di attività nei suoi contenuti e obiettivi tecnologici, nell'approccio metodologico, nell'adeguatezza della dotazione infrastrutturale (in essere o in progetto), nelle diverse componenti funzionali che lo costituiscono e nelle interconnessioni tra i vari soggetti coinvolti;
- della capacità del soggetto proponente il programma di attività in termini di qualità del team di progetto e delle relative capacità tecniche gestionali presenti;
- della capacità di stimolare attività collaborative con altre imprese e/o Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati.

**B) Grado di innovazione del programma di attività proposto rispetto allo stato dell'arte (fino a 15 punti)**

La valutazione è effettuata sulla base:

- del contributo all'avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico del soggetto proponente e delle filiere e delle PMI coinvolte nelle stesse e della loro competitività nazionale e internazionale;
- della rilevanza del programma di attività proposto rispetto al tema della lotta al cambiamento climatico e dell'economia circolare;
- della capacità del programma di attività proposto di contribuire al rafforzamento dei processi di valorizzazione della ricerca nell'ambito dei sistemi produttivi strategici per la regione Umbria identificati nella strategia di specializzazione intelligente (S3), anche in sinergia e complementarità con le principali traiettorie tecnologiche ed applicative individuate dai programmi nazionali ed europei, PNRR, FSE+, cluster tecnologici nazionali, azioni interregionali di cooperazione territoriale e dagli altri strumenti nazionali di sostegno alla R&S

**C) Solidità economica, patrimoniale e finanziaria del Polo di innovazione e chiarezza e coerenza del programma di attività proposto anche in termini di sostenibilità economico finanziaria (fino a 30 punti)**

La valutazione è effettuata sulla base:

- della qualità del business plan proposto in termini di completezza e attendibilità delle proiezioni finanziarie, patrimoniali ed economiche del Polo di innovazione elaborate e rinvenienti:
  - nello stato patrimoniale e nel conto economico previsionali;
  - nei flussi finanziari previsionali;

- negli indici di sviluppo, di redditività, di liquidità e di solidità indicati;
  - nell'analisi del punto di pareggio finanziario (Ricavi totali=Costi totali);
- del grado di sostenibilità economico finanziaria del programma di attività e coerenza dello stesso nei costi e nei tempi di realizzazione previsti.

**D) Proposta progettuale connessa con lo sviluppo di uno dei due Spoke del Progetto Vitality di UNIPG (25 punti)**

Viene attribuito un punteggio ai soggetti proponenti che presentano un Progetto in grado di offrire un contributo positivo allo sviluppo di uno dei due Spoke del Progetto Vitality di UNIPG.

**E) Impatto occupazionale aggiuntivo, anche in termini di qualificazione dell'occupazione (fino a 10 punti)**

Viene attribuito un punteggio alle proposte progettuali che dimostrino un impatto positivo in termini di incremento occupazionale o in termini di qualificazione dell'occupazione nell'ambito delle imprese aderenti al Polo di innovazione.

**F) Impatto in termini di componente giovanile e di integrazione del mainstreaming di genere: Soggetto proponente a prevalente composizione femminile e/o giovanile (5 punti)**

Viene attribuito un punteggio ai Poli di innovazione a prevalente composizione femminile e/o giovanile. Per i Poli di innovazione costituendi tale requisito sarà riscontrato in sede di concessione definitiva del contributo.

**G) Imprese operanti nelle aree di crisi complessa Terni-Narni, o nell'area ex Merloni ovvero nell'area del cratere sismico (5 punti)**

Viene attribuito un punteggio ai Poli di innovazione che operano nelle aree di crisi complessa Terni-Narni, o nell'area ex Merloni ovvero nell'area del cratere sismico di cui all'allegato 7. Per i Poli di innovazione costituendi tale requisito sarà riscontrato in sede di concessione definitiva del contributo.

7. Il Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca – su indicazione del Comitato di valutazione tecnica - nel corso dell'istruttoria valutativa potrà richiedere ai soggetti richiedenti eventuali approfondimenti alle domande di ammissione presentate e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura degli stessi nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa.
8. All'esito dell'istruttoria valutativa a ciascuna domanda giudicata ammissibile risulta assegnato un punteggio dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti secondo i criteri di cui al precedente comma 6, come dettagliati nell'allegato 6. Le domande saranno quindi inserite in una graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio.
9. A parità di punteggio sarà assegnata priorità nella graduatoria sulla base della data e dell'ora di invio della PEC contenete la richiesta di ammissione.
10. La concessione definitiva del contributo sarà, comunque, disposta fino ad esaurimento delle risorse disponibili a favore delle domande di ammissione alle agevolazioni ordinate nella graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio assegnato in sede di istruttoria valutativa di cui ai punti precedenti tenuto conto anche delle eventuali priorità

a parità di punteggio e solo dopo l'acquisizione del DURC regolare ai sensi dell'art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98 e della informazione antimafia ex art. 91 D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

11. Nel caso di Polo di innovazione costituendo sarà comunicata alle imprese aderenti l'ammissione con riserva e le medesime dovranno procedere alla costituzione del Polo stesso nella forma e secondo quanto previsto al precedente art. 3 entro e non oltre tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata e della relativa ammissione con riserva a finanziamento. Entro i 10 giorni successivi la costituzione, il Polo di innovazione dovrà darne relativa comunicazione al Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca unitamente all'invio del modello Dichiarazioni (*Allegato 10*) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. Solo dopo la ricezione della comunicazione di avvenuta costituzione e del modello Dichiarazioni sottoscritto il Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca procederà alla concessione definitiva del contributo sulla base degli esiti istruttori precedentemente approvati con riserva e, previa, verifica dell'effettivo possesso dei requisiti che hanno consentito di attribuire il punteggio di cui al precedente comma 6 lett. f) e g). In caso di mancato riconoscimento del punteggio di cui al precedente comma 6 lett. f) e g) precedentemente assegnato sarà rideterminato il punteggio complessivamente riconosciuto in via provvisoria ed eventualmente ridefinita la posizione della domanda di contributo nella graduatoria di merito elaborata ai sensi dei precedenti commi 8 e 9.
12. Il Polo di innovazione al quale è stata disposta la concessione definitiva del contributo e, pertanto, ammesso a finanziamento riceverà comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con il dettaglio delle spese ammesse e del contributo concesso contestualmente al modulo di accettazione del contributo concesso che dovrà essere inviato al Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
13. Nel caso in cui in sede di istruttoria valutativa vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione della domanda di ammissione presentata il Polo di innovazione o le imprese aderenti al Polo costituendo e proponenti la domanda riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

## **Art. 10**

### **Realizzazione del Progetto agevolato e modalità di erogazione dei finanziamenti**

#### **Art. 10.1**

#### **Realizzazione del Progetto agevolato**

1. Il programma di investimenti riferiti alla creazione o all'ammodernamento del Polo di innovazione ed articolati per lotti funzionali, chiaramente identificati già al momento di presentazione della domanda di ammissione e rappresentati nel relativo Piano Operativo di Dettaglio (POD), dovrà concludersi – e tutte le spese dovranno essere sostenute e quietanzate – entro 18 mesi dalla data di avvio come definita nel precedente art. 4, comma 3. Il suddetto termine di realizzazione decorre, invece, dalla data della ricevuta di

- consegna della PEC di ammissione definitiva a contributo per i Poli di innovazione beneficiari che, a questa data, non hanno ancora avviato il programma di investimenti.
2. Il programma di investimenti riferito alla gestione del Polo di innovazione, chiaramente identificato già al momento di presentazione della domanda di ammissione e rappresentato nel relativo Piano Operativo di Dettaglio (POD), dovrà concludersi – e tutte le spese dovranno essere sostenute e quietanzate – entro 60 mesi dalla data di avvio come definita nel precedente art. 4, comma 3, e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2029. Il suddetto termine di realizzazione decorre, invece, dalla data della ricevuta di consegna della PEC di ammissione definitiva a contributo per i Poli di innovazione beneficiari che, a questa data, non hanno ancora avviato il programma di investimenti.
  3. Nel caso in cui il Polo di innovazione beneficiario, alla data della ricevuta di consegna della PEC di ammissione definitiva a contributo di cui al precedente art. 9 comma 12, abbia già avviato l'intervento agevolato, coerentemente con quanto previsto all'art. 4, comma 3, dovrà comunicare la data effettiva di avvio nella comunicazione di accettazione del contributo, al fine della esatta determinazione dei suddetti termini di realizzazione degli interventi finanziati.
  4. E' prevista la possibilità di concedere una proroga per l'attuazione del programma di investimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 per un periodo massimo di 3 mesi, fermo restando l'inammissibilità delle spese quietanzate oltre il termine del 31/12/2029. La richiesta, debitamente motivata, deve essere inviata dal Polo di Innovazione beneficiario entro la scadenza del termine previsto per l'attuazione pena l'irricevibilità della stessa.
  5. Entro i termini previsti ai precedenti commi 1 e 2, eventualmente prorogati ai sensi del precedente comma 4, per la realizzazione dei rispettivi programmi di investimenti, dovranno essere emessi e regolarmente pagati tutti i titoli di spesa afferenti alle spese ammesse a contributo, secondo le modalità previste nelle linee guida in materia di ammissibilità della spesa (*Allegato 8*). Si precisa comunque che le modalità di pagamento ammissibili sono: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, carta di credito aziendale, moneta elettronica aziendale (solo POS).
  6. Non sono considerati ammissibili i titoli di spesa privi del riferimento all'Avviso e/o dell'indicazione del CUP del progetto agevolato, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale. Nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi di tali diciture, il Polo di innovazione beneficiario deve obbligatoriamente indicare i suddetti dati direttamente nelle causali dei relativi pagamenti.
  7. Il Polo di innovazione beneficiario dovrà provvedere ad attivare un conto corrente dedicato per tutte le movimentazioni finanziarie connesse all'attuazione del Progetto e per l'erogazione del contributo spettante.

## **Art. 10.2**

### **Erogazione anticipo del contributo**

1. Il Polo di innovazione beneficiario potrà richiedere l'erogazione di un anticipo nella misura:
  - del 40% del contributo complessivamente concesso per le attività riferite alla creazione o all'ammodernamento;
  - del 40% del contributo concesso su ciascuna singola annualità per le attività di gestione;dietro presentazione di formale richiesta al Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca corredata da polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria,



rilasciata da soggetti iscritti iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ovvero all'Elenco Isvap.

2. La durata della polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria dovrà essere:
  - pari a 30 mesi dalla data di erogazione dell'anticipo se riferita alla copertura dell'importo richiesto a titolo di anticipazione del contributo complessivamente concesso per le attività riferite alla creazione o all'ammodernamento del Polo di innovazione;
  - pari a 25 mesi dalla data di erogazione dell'anticipo se riferita alla copertura dell'importo richiesto a titolo di anticipazione del contributo concesso su ciascuna singola annualità per le attività di gestione del Polo di innovazione.
3. L'anticipo sul contributo spettante verrà erogato a cura del Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta, dell'acquisizione della certificazione antimafia e conformemente a quanto previsto in esito all'acquisizione del DURC.
4. La modulistica da utilizzare per la richiesta di erogazione dell'anticipo sarà resa disponibile in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

### **Art. 10.3**

#### **Erogazione del saldo del contributo**

1. Ai fini dell'erogazione del saldo della parte di contributo relativo alle attività di creazione o all'ammodernamento del Polo di innovazione – eventualmente al netto di quanto già percepito a titolo di anticipo – il Polo di Innovazione beneficiario dovrà inoltrare entro i 60 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione delle attività medesime la richiesta di erogazione del saldo del contributo con allegata la seguente documentazione:
  - prospetto riepilogativo delle spese sostenute ed articolato per i diversi lotti funzionali definiti nella proposta di progetto ed indicati nel Piano Operativo di Dettaglio (POD);
  - copia delle fatture accompagnate da documentazione giustificativa dell'effettuazione del pagamento (estratti conto, disposizioni o mandati di pagamento, ecc.);
  - relazione finale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e dal Presidente del collegio sindacale o dal titolare dell'Organismo di controllo del Polo di innovazione beneficiario che riporta una descrizione dettagliata e completa delle attività realizzate e dei relativi obiettivi e risultati ottenuti, con riferimento a quanto precedentemente approvato nel Piano Operativo di Dettaglio (POD);
  - perizia tecnica asseverata, redatta da un esperto della materia estraneo ed indipendente dal Polo di Innovazione richiedente e dai soggetti aderenti al Polo stesso ed iscritto in un albo professionale attinente al programma di attività, attestante la conforme realizzazione degli investimenti in attivi materiali e immateriali previsti nel relativo Piano Operativo di Dettaglio (POD) ammesso ad agevolazione.

La liquidazione del contributo a cura del Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca è comunque subordinata alle determinazioni contenute nell'esito dell'istruttoria tecnico-scientifica relativa alla conforme realizzazione delle

attività rispetto a quanto approvato effettuata dal Comitato di valutazione tecnica istituito presso la Direzione Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo annuale della parte di contributo relativo alle attività di gestione – eventualmente al netto di quanto già percepito a titolo di anticipo – il Polo di innovazione beneficiario dovrà inoltrare entro i 45 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione delle attività medesime la richiesta di erogazione del saldo del contributo con allegata la seguente documentazione:

- prospetto riepilogativo delle spese sostenute conformemente a quanto indicato nel Piano Operativo di Dettaglio (POD) di riferimento ed approvato;
- copia delle fatture accompagnate da documentazione giustificativa dell'effettuazione del pagamento (estratti conto, disposizioni o mandati di pagamento, ecc.);
- contratti o lettere d'incarico dei soggetti incaricati e che hanno prestato i diversi servizi agevolati sottoscritti dal legale rappresentante del Polo di innovazione beneficiario e dai medesimi soggetti che hanno prestato il servizio agevolato;
- copia delle ricevute di versamento dell'IRPEF relative alla ritenuta d'acconto e/o dei contributi INPS (solo nel caso di servizi prestati da singoli professionisti);
- relazione finale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e dal Presidente del collegio sindacale o dal titolare dell'Organismo di controllo del Polo di innovazione beneficiario che riporta una descrizione dettagliata e completa delle attività realizzate e dei relativi obiettivi e risultati ottenuti, con riferimento a quanto precedentemente approvato;
- relazione, sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa fornitrice lo specifico servizio agevolato, che riporta una descrizione dettagliata e completa dell'attività svolta tra quelle di cui al precedente art. 4 e dei relativi obiettivi e risultati ottenuti, con riferimento a quanto precedentemente approvato.

3. Il saldo del contributo spettante verrà erogato a cura del Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca:

- in un'unica soluzione al termine dell'attuazione delle attività per la creazione o l'ammodernamento del Polo di innovazione;
- alla scadenza di ciascuna annualità per le attività di gestione del Polo di innovazione;

a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta e della certificazione antimafia e conformemente a quanto previsto in esito all'acquisizione del DURC.

4. La modulistica da utilizzare per la rendicontazione delle spese e la richiesta di erogazione del saldo sarà resa disponibile in tempi compatibili con le scadenze di attuazione e rendicontazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

## **Art. 11**

### **Obblighi del beneficiario**

1. Il Polo di innovazione beneficiario, oltre a tutto quanto già previsto negli altri articoli:

- dovrà rispettare le norme europee, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese;
- dovrà attuare sia il Piano operativo di dettaglio (POD) riferito alle attività per la creazione o l'ammodernamento del Polo di innovazione sia il Piano operativo di dettaglio (POD) riferito alle attività per la gestione del Polo di innovazione

ammessi a contributo nei tempi e secondo quanto indicato nei Piani stessi e, comunque, entro i tempi di attuazione massimi previsti al precedente art. 10.1;

- dovrà mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto approvato, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo dello stesso e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel proprio sistema contabile;
  - garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
  - non dovrà essere sottoposto ad alcuna procedura concorsuale alla data della liquidazione dell'anticipo e/o del saldo del contributo spettante;
  - dovrà assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1060/2021 art. 65 e in particolare i risultati dei progetti oggetto dell'intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dall'impresa e non potranno essere ceduti, alienati o distratti entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;
  - dovrà utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è concesso.
2. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli di cui al comma precedente si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi degli articoli successivi e al recupero delle somme eventualmente erogate, secondo le modalità riportate al successivo art. 14, comma 2.
3. Il Polo di innovazione beneficiario – pena la revoca dell'intera agevolazione concessa per ciascuna delle due specifiche tipologie di attività di riferimento – è inoltre tenuto a realizzare almeno:
- il 70% della spesa complessivamente ammessa per le attività riferite alla creazione o all'ammodernamento dei Poli di innovazione;
  - il 70% della spesa complessivamente ammessa su ciascuna singola annualità per le attività di gestione dei Poli di innovazione.

Nel caso di riduzione di spesa, comunque entro i limiti sopra specificati, gli interventi dovranno essere completati nel rispetto dei singoli POD approvati dalla Regione Umbria, al fine di garantire la funzionalità degli stessi ed il raggiungimento degli obiettivi in essi specificati.

4. Il Polo di innovazione beneficiario deve rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
5. Il Polo di innovazione beneficiario dovrà curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi del Reg. (UE) n. 1060/2021 art. 82, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.
6. Il Polo di innovazione beneficiario dovrà accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1060/2021, nonché adempiere a sua volta agli obblighi di informazione di sua competenza secondo quanto disposto dall'art. 50. In particolare dovrà informare il pubblico durante l'attuazione del Progetto sul sostegno ottenuto dai fondi con le seguenti modalità:

- fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
  - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
  - esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;
  - per le operazioni che non rientrano nell'ambito del punto precedente, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.
7. Il Polo di innovazione beneficiario è tenuto inoltre al rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in Legge 9 agosto 2018, n.96 al Capo VI "Misure per il contrasto della delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali" per quanto applicabili.

## **Art. 12 Variazioni**

1. La richiesta di variazione tecnica o di carattere finanziario, adeguatamente motivata e argomentata, dovrà evidenziare in maniera dettagliata gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo. In ogni caso, pena l'inammissibilità della variazione, dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e le finalità dell'intervento ammesso a finanziamento. La richiesta medesima deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca a cura del Polo di innovazione beneficiario.
2. Non sono ammissibili richieste di variazione presentate prima della concessione del contributo e, comunque, prima della costituzione del Polo di innovazione in una delle forme previste al precedente art. 3.
3. Non sono ammissibili richieste di variazione presentate oltre il termine di 60 giorni antecedenti alla scadenza:
  - del POD riferito alle attività per la creazione o l'ammodernamento del Polo di innovazione;
  - della singola annualità del POD riferito alle attività per la gestione del Polo di innovazione.
4. La richiesta di variazione riferita ad eventuali differimenti delle attività indicate nelle diverse annualità di riferimento dei POD rispetto al termine previsto potrà essere accolta solo in caso di comprovata difficoltà a rispettare i termini previsti. La richiesta medesima dovrà essere presentata al Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca a cura del Polo di Innovazione beneficiario, pena l'irricevibilità, entro il termine ultimo previsto per l'attuazione delle stesse attività.
5. Le richieste di variazione presentate saranno sottoposte al Comitato di valutazione tecnica da parte del Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca che dovrà verificare la loro ammissibilità e se le stesse:

- non pregiudicano la validità del Progetto nel suo complesso. In questo caso il Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca, su indicazione del Comitato di valutazione tecnica comunicherà al Polo di innovazione soltanto l'ammissibilità o meno della variazione, specificando che la medesima, comunque, non comporta la perdita dei relativi requisiti di ammissibilità dell'intero Progetto inizialmente approvato;
  - pregiudicano la validità del Progetto nel suo complesso. In questo caso il Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca, su indicazione del Comitato di valutazione tecnica ed ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., invierà una comunicazione, debitamente motivata, al Polo di innovazione della perdita dei relativi requisiti di ammissibilità dell'intero Progetto inizialmente approvato e quindi della sua conseguente decadenza alle agevolazioni.
6. Il Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca – su indicazione del Comitato di valutazione tecnica - nel corso dell'istruttoria della richiesta di variazione - potrà richiedere al Polo di innovazione eventuali approfondimenti alla stessa e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura del Polo medesimo nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta di integrazioni interrompe i termini del procedimento. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa richiesta di variazione, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa.

### **Art. 13**

#### **Controlli in loco e ispezioni**

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e dall'Unione Europea ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati sia a supporto dell'attività istruttoria sia successivamente alle fasi di ammissione e/o erogazione dei contributi con modalità che verranno per tempo comunicate. Gli stessi saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I controlli effettuati successivamente all'erogazione dei contributi, potranno essere effettuati su base campionaria dalla Regione Umbria ai sensi degli artt. 74 e 79 del Reg. (UE) n. 1060/2021 o disposti dai servizi della Commissione europea o dalla Corte dei Conti europea. Tali controlli saranno finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel presente Avviso, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti anche dalla Guardia di Finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

### **Art. 14**

#### **Revoca dei contributi**

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:

- dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
  - irregolarità della documentazione di spesa presentata;
  - mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
  - mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 11.
2. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dal Polo di innovazione beneficiario, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili – per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito alla Regione Umbria.

## **Art. 15**

### **Informazioni sul procedimento amministrativo**

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è la Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale – Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia.  
Indirizzo PEC: [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it)
2. Responsabile del procedimento: Dott. Edoardo Pompo tel. 075/5045082  
e-mail: [epompo@regione.umbria.it](mailto:epompo@regione.umbria.it)
3. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo per ogni singola domanda di ammissione sarà avviato il giorno successivo alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di ammissione medesima di cui al precedente art. 8 e seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R n. 748 del 01/08/2024:

Fase del procedimento	Termine di avvio	Termine conclusione	Atto finale
Istruttoria formale della domanda di ammissione pervenuta (ex art. 9)	Il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la ricezione delle domande di ammissione	35 gg	Esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10 bis L. 241/90
			Esito positivo: prosecuzione del procedimento
Istruttoria valutativa domanda pervenuta (ex art. 9)	Invio della domanda di ammissione al Comitato di valutazione tecnica per la valutazione	45 gg	Ricezione esito valutazione dal Comitato di valutazione tecnica
Atto di concessione/ esclusione	Fine fase precedente	10 gg	Determina Dirigenziale di esclusione dopo formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10 bis L.241/90
			Determina dirigenziale di concessione

4. Il procedimento amministrativo per l'erogazione del saldo del contributo seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R n. 748 del 01/08/2024:

Istruttoria formale della documentazione di rendicontazione pervenuta	Il giorno di ricezione dell'istanza di rendicontazione protocollata	20 gg	Esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza di rendicontazione ex art. 10 bis L. 241/90
			Esito positivo: prosecuzione del procedimento
Istruttoria valutativa domanda pervenuta (ex art. 10.3)	Invio della dell'istanza di rendicontazione al Comitato di valutazione tecnica per la valutazione	45 gg	Ricezione esito valutazione dal Comitato di valutazione tecnica
Acquisizione esiti e definizione contributo definitivo	Fine fase precedente	25 gg	Determinazione Dirigenziale ed emissione mandati di pagamento/revoca contributo

5. In riferimento agli adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti (RNA), obbligatori a decorrere dal 1° luglio 2017 e di quanto disposto in merito alla normativa antimafia così come modificata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, la Regione Umbria declina ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato rispetto dei sopra indicati tempi del procedimento di concessione dei contributi che dovesse derivare da malfunzionamenti delle rispettive piattaforme ovvero da inadempimenti o ritardi di attuazione imputabili ad altre strutture regionali o nazionali.

## **Art. 16 Disposizioni finali**

1. La Regione Umbria potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
2. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili e pubblicati sul sito internet della Regione Umbria nel rispetto di quanto disposto dall'art. 49 del Reg. (CE) n. 1060/2021.
3. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Avviso dovranno essere formalmente inviate al Responsabile del procedimento, Dott. Edoardo Pompo - Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca – Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia (PG) – indirizzo PEC [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it).
4. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia (PG) – indirizzo PEC [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it), con le modalità di cui alla l.r. n. 8/2011 e del Regolamento regionale n. 8/2012.
5. Avverso il provvedimento finale è ammissibile ricorso al giudice competente entro i termini previsti dalla legge.
6. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

**Art. 17**  
**A chi rivolgersi per informazioni**

1. Il presente avviso sarà reso disponibile nel sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <https://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/poli-di-innovazione>
2. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Servizio Parchi tecnologici, infrastrutture di ricerca e aiuti alla ricerca ai seguenti numeri di telefono: 075 5045082/5765 e alla mail dedicata al presente Avviso: [polidiinnovazione@regione.umbria.it](mailto:polidiinnovazione@regione.umbria.it)